

Classificazione documento: Consip Public

Gara per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL - ID 1657

CHIARIMENTI – III TRANCHE

I chiarimenti sono visibili sui siti: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

1. Domanda

Sulla base dei chiarimenti ricevuti in riferimento ai pesi applicati per la valutazione delle offerte economiche ed in virtù del fatto che siamo obbligati a fornire dei canoni per fasce relative a tipologie di servizi e volumi, si rileva la seguente situazione anomala del modello che non consente di formulare un'offerta adeguatamente competitiva, considerando la presenza di una base d'asta non superabile per ciascuno dei singoli servizi di gestione.

Nello specifico se i pesi sono stati valutati su uno scenario di 36 mesi, i volumi relativi a talune fasce di servizio non sono compatibili con la fascia stessa, inficiando così il business case basato sui volumi medi da gestire. Ad esempio per il Lotto 1, Tab 1 Gestione PDL, dividendo il peso W per 36 mensilità si ricava un numero di PDL non compatibile con la fascia nei seguenti casi per la Fascia D (oltre 500 PDL):

Servizio Fascia D (oltre 500 pdl)	W	N° PDL medio
Orario Base - SLA Gold	9724	270
Orario Esteso - SLA Standard	7293	203
Orario Esteso - SLA Gold	1823	51
Orario Continuato - SLA Standard	2431	68
Orario Continuato - SLA Gold	2543	71
Orario Continuato - SLA Gold	608	17

Nella Colonna "n° PDL medio" è stato calcolato il numero medio di pdl gestite su base mensile il quale risulta inferiore al numero 500 pdl dettato dalla fascia interessata. Tale situazione è riscontrabile anche negli altri Lotti e su altri servizi. Con la presente si chiede di avere riscontro alla problematica esposta che inficia la formulazione della migliore offerta economica.

Risposta

Si confermano i pesi esposti nel Disciplinare di Gara che rappresentano, per ciascun servizio oggetto di gara, una stima della quota parte del fabbisogno affrontato dall'iniziativa in oggetto. I pesi associati a ciascuna singola voce dell'offerta economica tengono conto di ipotesi probabilistiche di adesione, da parte delle Amministrazioni, al singolo profilo di servizio, caratterizzato da fascia (numero di elementi da gestire), SLA (standard o gold) ed orario di erogazione (base, esteso o continuato).

2. Domanda

In relazione al punto 4.4.1.1 Documento di partecipazione ed in caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio il "Documento di partecipazione" dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato):

- i) da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi;

Classificazione documento: Consip Public

Poiché il sistema genera domande di partecipazione distinte per ogni partecipante si chiede di confermare che ogni azienda del Costituendo RTI dovrà firmare solo il file di propria pertinenza dal proprio legale rappresentante.

Risposta

Si conferma che ciascuna impresa componente l'RTI o Consorzio dovrà generare il proprio documento di partecipazione che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella procedura.

3. Domanda

Documento Disciplinare di gara, par 5.1.2, pag. 49

Domanda: a valle del caricamento sul Sistema di valori di test onde simulare il valore economico totale offerto e verificare la correttezza delle singole voci d'offerta, abbiamo riscontrato che il Sistema produce un valore d'offerta sostanzialmente differente (più bassa) rispetto al valore calcolato applicando puntualmente la formula riportata nella lex specialis. Dopo alcune simulazioni abbiamo inoltre riscontrato che la differenza sul totale appare concentrata esclusivamente sulle tabelle 3, 5, 7, 9, 11, 15 dove è richiesto di esprimere un valore percentuale.

Poiché, differentemente dalle ultime lex specialis di gara emesse da codesta Stazione Appaltante, in questo caso non è richiesto di esprimere le percentuali come valore compreso tra 0-100 ovvero in percentili, riteniamo che il sistema possa riportare una modalità di calcolo del prezzo offerto difforme rispetto alla lex specialis. Si chiede pertanto di confermare che detti parametri debbano essere inseriti come percentuali (es. 10 per esprimere il 10%) e non come frazione dell'unità (es. 0,1 per esprimere il 10%) per garantire che il prezzo totale offerto sia coerente con i valori di dettaglio dell'offerta.

Risposta

Si conferma. Si veda la risposta 24 della I tranche di chiarimenti.

4. Domanda

Domanda: si chiede di confermare che, nell'ambito della presente procedura selettiva, un operatore economico, concorrente come impresa singola o in raggruppamento temporaneo - il quale nell'ambito del proprio processo produttivo e della propria correlata organizzazione prevede l'esecuzione, in tutto od in parte, di alcune attività da parte di società interamente partecipate e sottoposte stabilmente alle sue direttive organizzative e operative - in caso di aggiudicazione possa utilizzare, per la esecuzione di parte delle prestazioni contrattuali, le società di cui sopra, fermi restando il possesso in capo alle suddette società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al concorrente della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, conseguentemente, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, il valore delle prestazioni eseguite dalle società interamente partecipate non concorrerà alla erosione del limite del 30% previsto dall'art. 118 CCP, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il concorrente e le suddette società, in ragione appunto della unitarietà organizzativa che caratterizza il processo produttivo stabilmente coordinato dalla società concorrente.

Risposta

Si conferma, ferma restando l'analisi concreta della fattispecie che la Consip si riserva di effettuare in accordo con la normativa di riferimento.

5. Domanda

In relazione al possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 17.3 del bando, premesso che secondo l'art. 3.3, lett. d) del disciplinare "il requisito di cui al punto 17.3 lettera a) del Bando di gara, deve essere posseduto: (i) dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui al Documento di partecipazione relativamente al predetto requisito", si chiede di confermare che in caso di partecipazione alla gara attraverso R.T.I. o Consorzio, l'impresa che abbia svolto più attività, tra quelle individuate sub a.1), a.2) a.3) e a.4), ma non intenda spenderle nella loro totalità nella procedura, sia comunque tenuta a rendere la richiesta dichiarazione scegliendo l'opzione - offerta dal Sistema - di "NON aver svolto" la/le attività indicate", dovendosi peraltro interpretare tale opzione nel senso che il NON

Classificazione documento: Consip Public

possesso del/i requisito/i di capacità tecnica richiesto/i significhi esclusivamente “intendimento di non avvalersene nella procedura in oggetto”

Risposta

Si precisa che l'impresa che abbia svolto una o più attività, tra quelle individuate di cui al punto 17.3 sub a.1), a.2) a.3) e a.4) del bando, ma non intenda spenderle nella presente procedura, fatto salvo quanto indicato nel Disciplinare relativamente al fatto che:

- a) il R.T.I. o Consorzio nel suo complesso dovrà possedere e spendere i requisiti richiesti nel bando
- b) la mandataria dovrà possedere e spendere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo, la stessa dovrà procedere nel seguente modo:

1. indicare al passo 4 della procedura di partecipazione “Dati dell'azienda e dichiarazioni necessarie” di “AVER SVOLTO” una o più tra le attività individuate di cui al punto 17.3 sub a.1), a.2) a.3) e a.4);
2. inserire nella sezione del Sistema denominata “eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, apposita dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione, prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente **la volontà di non spendere, nell'ambito della presente procedura, una o più tra le attività di cui al punto 17.3 sub a.1), a.2) a.3) e a.4).**

Resta inteso che i requisiti dovranno essere posseduti, dichiarati, spesi e comprovati dagli altri componenti del RTI.

Resta altresì inteso che quanto precisato nella risposta 4 della seconda tranche di chiarimenti, in ragione di quanto sopra evidenziato, deve essere così inteso:

Il bando prevede espressamente che l'impresa che dichiara, in sede di partecipazione alla presente procedura, di possedere i requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 17.3 (**e quindi di volerli spendere**) è tenuta a dichiarare, nella parte relativa alla ripartizione delle attività contrattuali all'interno del raggruppamento, di svolgere i servizi oggetto di gara nella parte relativa alla ripartizione delle attività – non in via esclusiva - nell'ambito/i in relazione al/ai quale/i ha dichiarato di possedere il requisito.

È ammesso che imprese che abbiano dichiarato di non voler spendere il requisito di cui al punto 17.3 del Bando di gara, possano in sede di esecuzione contrattuale eseguire le prestazioni cui il requisito si riferisce, purché abbiano dichiarato, nella ripartizione delle attività all'interno del raggruppamento, di voler svolgere i predetti servizi. Resta fermo, in ogni caso, che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

6. Domanda

Il Disciplinare, al punto 3.3 (pag.15/114), prevede che nell'ambito del R.T.I. le imprese che dichiarano di possedere i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 17.3 sono tenute a svolgere, seppure in via non esclusiva, i servizi oggetto di gara nell'ambito in relazione al quale hanno dichiarato di possedere il requisito. All'interno della distribuzione delle attività in seno ad un R.T.I., potrebbe pertanto essere plausibile la decisione che il requisito di capacità tecnica venga dichiarato da uno o più partecipanti e non da altri, esonerando questi ultimi dal dichiarare il possesso del requisito e – quindi – dal vincolo di esecuzione del relativo servizio. La sopracitata regola della gara sembra consentire tale interpretazione, permettendo la possibilità, ad uno dei partecipanti al R.T.I. di non dichiarare un requisito, seppur astrattamente posseduto, ritenendo sufficienti le dichiarazioni delle altre Imprese del raggruppamento che, materialmente, eseguiranno il relativo servizio. Ma, l'attuale “menù a tendina”, produce una dichiarazione da sottoscrivere ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, con la conseguenza che la facoltà di un partecipante ad un R.T.I. di non dichiarare un requisito (“l'Impresa NON ha svolto un servizio per la gestione di 20 server”), potrebbe astrattamente tradursi in una dichiarazione non veritiera. In definitiva, è necessario comprendere se una dichiarazione di “NON possedere” il requisito possa dare luogo a dei rilievi da parte di Consip, ove dovesse emergere il contrario. Analogo chiarimento dovrebbe essere fornito per il caso in cui una mandante, per rispettare il principio della “maggioranza relativa” a favore della mandataria, dichiari un requisito inferiore a quello materialmente posseduto.

Si confida di avere rappresentato in maniera esaustiva le problematiche interpretative, formulate in questo momento in ragione del fatto che solo in occasione della materiale compilazione della dichiarazione si è potuta verificare la problematica sopra segnalata.

Classificazione documento: Consip Public

Si è peraltro certi che Codesta Spettabile Stazione Appaltante vorrà valutare che, in difetto dei richiesti chiarimenti, la partecipazione in R.T.I. alla gara rischia di essere compromessa, facendo venir meno, in una procedura di così rilevante valore, la più ampia competizione ai fini dell'aggiudicazione.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 5.

7. Domanda

....nel rispetto delle regole del sistema di e-procurement e, sulla base di una prassi interna che la conduce ad anticipare il momento della compilazione telematica del documento di partecipazione, mi riferisce di avere riscontrato alcune problematiche "di compatibilità" tra il contenuto delle dichiarazioni generate dal sistema e le prescrizioni del Disciplinare di Gara ed i successivi chiarimenti. In particolare, il citato documento, a pag. 3.3. prevede espressamente, con riguardo alla capacità tecnica {punto 17.3, lett. a)} che, detto requisito, "deve essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso" e che "resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. dovrà rendere la dichiarazione di cui al documento di partecipazione relativamente al predetto requisito". Sempre il Disciplinare precisa, a pag. 15, che "nell'ambito del R.T.I. l'impresa che dichiara, in sede di partecipazione alla presente procedura, di possedere i requisiti di capacità tecnica [...] è tenuta a dichiarare di svolgere -sia pure non in via esclusiva- i servizi oggetto di gara in relazione ai quali ha dichiarato di possedere il requisito".

Nel contempo, Codesta Spettabile Consip, in sede di chiarimenti, rispondendo alla domanda n.4, afferma "[...] è ammesso che Imprese che non abbiano dichiarato di possedere il requisito, possano in ogni caso in sede di esecuzione contrattuale eseguire le prestazioni oggetto di affidamento". Orbene, le anzidette prescrizioni e il chiarimento reso da Consip appaiono incompatibili con le concrete modalità di compilazione telematica del documento di partecipazione.

Difatti, il Sistema consente al concorrente di "cliccare" su due alternative tra di loro escludenti:

- a) Dichiarare di aver svolto, in ipotesi, un servizio per la gestione di una centrale telefonica dotata di almeno 300 derivati;
- b) Dichiarare di NON aver svolto, sempre in ipotesi, un servizio per la gestione di una centrale telefonica dotata di almeno 300 derivati.

A quanto mi viene riportato, il modulo telematica non consente di "non dichiarare" la propria capacità tecnica, e/o di "spendere" un *quantum* di capacità tecnica preciso e determinato, ma solo di possedere o non possedere il requisito nell'ambito di una dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Circostanza, quest'ultima, che potrebbe avere dei riflessi: i) sulla natura impegnativa della dichiarazione; ii) nella fase esecutiva delle prestazioni (atteso il vincolo tra dichiarazione della capacità tecnica e svolgimento delle attività nel relativo ambito); iii) nei rapporti con altre Imprese componenti il R.T.I..

In definitiva, mentre il Disciplinare sembra far salva la possibilità di non dichiarare un requisito o di spendere la propria capacità tecnica in misura inferiore a quella astrattamente posseduta così da consentire alla mandataria l'esecuzione della relativa attività in via preponderante, il sistema risulta presentare una struttura tale da non consentire l'esercizio di una simile facoltà.

Visto il rilievo economico della gara e la complessità della questione ed avendo ben nota la sensibilità istituzionale di Codesta Spettabile Consip nel supportare i partecipanti in occasione di dubbi interpretativi che potrebbero astrattamente precludere la partecipazione, sono certo di una Vostra urgente e sollecita precisazione.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 5.

Direzione Sourcing ICT
Ing. Gaetano Santucci
(Il Direttore)